

XXXIV^a TORNATA

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 790	Interrogazione (risposta scritta ad)	pag. 825
Disegni di legge (approvazione di):		(annuncio di)	824
« Conversione in legge dei decreti luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del ministero della marina » (N. 46-A e 47-A)	793	Messaggio del ministro degli affari esteri	790
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici » (N. 65)	799	Processo verbale (sul)	789
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il ministero della marina un consiglio ed una giunta per l'istruzione nautica, stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento » (N. 69)	801	Oratori:	
« Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi istituti nautici » (N. 70)	804	PRESIDENTE	790
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di seconda classe » (N. 71)	817	GRANDI	789
« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento » (N. 63)	818	SCHANZER, <i>ministro delle finanze</i>	790
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sottoammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina » (N. 66-A)	820	Regolamento del Senato (discussione di un articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione)	790
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2327, concernente l'assetto dei servizi della Regia marina » (N. 62-A)	821	Oratori:	
(presentazione di)	823	PRESIDENTE	790
Interpellanze (annuncio di)	822	FERRARIS MAGGIORINO, <i>relatore</i>	790
(per le) dei senatori Lucca e Bergamasco	822	Uffici (convocazione degli)	790
		Votazioni a scrutinio segreto (risultato di)	791, 793

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della marina, dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari.

PELLERANO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

GRANDI. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRANDI. Ho chiesto la parola per far rilevare che fin dal 23 marzo ho presentato una interrogazione con richiesta di risposta scritta, come risulta dal resoconto sommario della seduta. L'argomento della mia interrogazione non verte su una questione politica, ma tratta semplicemente di una questione di procedura amministrativa.

Anche nella seduta di ieri fu rilevato che il Governo ha l'obbligo di rispondere entro sei giorni alla domanda d'interrogazione; ma ne sono passati 44 e io non ho avuto ancora l'onore di ricevere una risposta. Prego l'onorevole Presidente di interessarsi affinché mi sia data la dovuta risposta.

PRESIDENTE. Non mancherò di far rispettare il regolamento tutte le volte che i ministri lasceranno passare sei giorni senza rispondere alle interrogazioni.

SCHANZER, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle finanze*. Mi farò interprete presso il ministro competente della interrogazione rivolta dall'onor. Grandi. A quale ministro era stata diretta l'interrogazione?

GRANDI. Al ministro del tesoro. (*Commenti. Si ride*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il processo verbale della tornata di ieri è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Beria d'Argentina ha chiesto congedo di un mese.

Se non si fanno osservazioni si intende accordato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro degli affari esteri ha trasmesso il Trattato di pace con la Bulgaria e la Convenzione per regolare la navigazione aerea.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. A termini del regolamento avverto il Senato che gli Uffici sono convocati per domani alle ore 16 per l'esame di alcuni disegni di legge.

Discussione della proposta di aggiunta al Regolamento interno del Senato (Doc. LXIX).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di aggiunta del Regolamento interno del Senato. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione.

PELLERANO, *segretario*, legge:

ARTICOLO AGGIUNTIVO.

È assegnata a ciascun senatore, dal giorno della entrata in vigore della legge 5 aprile 1920, n. 395, una indennità di presenza di lire 100, soggette alla tassa di ricchezza mobile per ognuna delle sedute alle quali sia intervenuto. Della indennità non è ammesso nè rinuncia o cessione da parte del senatore, nè sequestro.

Allorquando si tengano più sedute pubbliche, o di Comitato segreto o di Uffici nello stesso giorno, verrà corrisposta una sola indennità.

Al senatore che non abbia residenza a Roma sarà corrisposta una indennità doppia di quella sovraindicata per la prima seduta a cui egli intervenga, e per l'ultima seduta di chiusura di ogni convocazione periodica del Senato, escluse le semplici interruzioni dei lavori. Quando però il senatore che non abbia residenza a Roma intervenga ad una sola seduta nel periodo di una convocazione, gli spetterà una sola indennità doppia.

A nessun senatore potrà competere nel corso di ciascun esercizio finanziario una indennità complessiva che ecceda la somma di lire 10,000.

Il Consiglio di Presidenza approverà le norme di ordine esecutivo per l'applicazione delle presenti disposizioni soprattutto per accertare negli uffici interni del Senato il numero delle sedute a cui sia intervenuto ciascun senatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questa aggiunta al regolamento del Senato.

Il senatore Grassi ha presentato alla Presidenza una proposta così concepita:

« Nelle condizioni presenti il Senato non ritiene opportuno di attuare la deliberazione di una indennità ai suoi membri ».

MAGGIORINO FERRARIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGIORINO FERRARIS, *relatore*. A nome della Commissione per il regolamento, dichiaro che, per le ragioni esposte nella relazione, la Commissione non accetta la sospensiva proposta dal senatore Grassi, e prega il Senato di respingerla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sospensiva proposta dal senatore Grassi e non accettata dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un commissario di vigilanza al Fondo per l'emigrazione e dei seguenti disegni di legge:

1. Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore di Milano - 2^a zona (N. 57);

2. Approvazione del piano regolatore di Voltri (N. 53);

3. Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, riguardante la proroga del termine di cui alla legge 15 febbraio 1903, n. 65, per l'esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro (N. 54):

4. Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma (N. 73);

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio della votazione per la nomina di un commissario all'emigrazione.

Sono sorteggiati i nomi dei senatori Di Campello, Sandrelli, Garroni, Paternò e Viganò.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle urne per la nomina di un commissario per l'emigrazione; e i senatori segretari alla numerazione dei voti.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle urne e i senatori segretari alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Ameglio, Amero D'Aste, Arlotta, Auteri Berretta.

Badoglio, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Botterini, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Campello, Caneva, Capotorto, Cappelli, Carissimo, Casalini, Cassis, Castiglioni, Cefaly, Cencelli, Ciruolo, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conti, Corsi.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Della Noce, Del Lungo, De Novellis, Di Brazza, Di Prampero, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Foà, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Giuseppe, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Levi Ulderico, Loria, Lucca, Lucchini, Lustig.

Malaspina, Manna, Mango, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Massarucci, Mayor Des Planches, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini.

Palummo, Panizzardi, Pascale, Paternò, Pellerano, Petitti di Roreto, Petrella, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rasponi, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Saldini, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Salvia, Santucci, Schanzer, Schupfer, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sormani, Spirito, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Thaon di Revel, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valli, Vanni, Venosta, Viganò, Vigoni.

Zappi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore di Milano, 2^a zona:

Senatori votanti	156
Favorevoli	145
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore di Voltri:

Senatori votanti	156
Favorevoli	146
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, riguardante la proroga del termine di cui alla legge 15 febbraio 1903, n. 65 per l'esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro:

Senatori votanti	156
Favorevoli	146
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 2292 portante provvedimenti per combattere il tracoma:

Senatori votanti	156
Favorevoli	146
Contrari	10

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821 che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919 modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 713 a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto in data 23 ottobre 1919, n. 2044 che modifica lo

articolo 1° del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821 estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco e di comando a quella di direzione di macchina e di sotto direzione o vice direzione delle costruzioni navali;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319 riguardante la stima censuaria degli agrumeti colpiti dal marciume radicale.

Voteremo inoltre l'articolo aggiuntivo al regolamento interno.

Prego il senatore, segretario, Frascara di fare l'appello nominale.

FASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Amero d'Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Badoglio, Bellini, Bensa, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Campello, Caneva, Capotorto, Carissimo, Casalini, Cassis, Castiglioni, Cefaly, Cencelli, Ciruolo, Civelli, Clemente, Cocchia, Conti, Corsi.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Brazza, Di Prampero, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Foà, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Garavetti, Garofalo, Garroni, Giardino, Gignori Conti, Gioppi, Giordano Apostoli, Grandi, Grassi, Greppi Giuseppe, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Loria, Lucca, Lustig.

Malaspina, Manna, Mango, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Massarucci, Mayor des Plan-

ches, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Morrone, Mortara.

Niccolini.

Palummo, Panizzardi, Pascale, Paternò, Pel-lerano, Petitti di Roreto, Petrella, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero.

Rasponi, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Saldini, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Salvia, Santucci, Schanzer, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sormani, Soulier, Spirito, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Thaon di Revel, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valli, Vanni, Venosta, Viganò, Vigoni.

Zappi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza al Fondo per l'emigrazione:

Senatori votanti	154
Maggioranza	78

Ebbero voti:

Il senatore De Amicis Mansueto	95
» Mayor des Planches	46
» Bodio	2
» Levi	1
» Reynaudi	1

Schede bianche 9.

Eletto il senatore De Amicis Mansueto.

Risultato della votazione delle proposte della Commissione per il regolamento interno. Aggiunta al regolamento del Senato.

Senatori votanti	153
Favorevoli	141
Contrari	12

Il Senato approva.

Risultato di votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, numero 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal

decreto luogotenenziale 16 maggio 1919, numero 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina:

Senatori votanti	153
Favorevoli	143
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo primo del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco e di comando a quello di direzione di macchina e direzione, sottodirezione o vicedirezione delle costruzioni navali:

Senatori votanti	153
Favorevoli	143
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319, riguardante la stima censuaria degli agrumeti colpiti dal marciume radicale:

Senatori votanti	153
Favorevoli	143
Contrari	10

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina » (N. 46-A e 47-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della Marina.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del testo modificato dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti luogotenenziali:

1° Decreto luogotenenziale in data 11 ottobre 1917, n. 1661, col quale è stabilito il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina;

2° Decreto luogotenenziale in data 10 gennaio 1918, n. 74, portante modificazioni al decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661 relativo al passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina.

3° Decreto luogotenenziale 10 ottobre 1918, n. 1595, che proroga i termini stabiliti negli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661.

ALLEGATO 1.

Decreto Luogotenenziale del 10 ottobre 1918, n. 1595.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Visto il decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Visto il decreto luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 74;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti negli articoli 4 e 5 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, sono prorogati al 31 dicembre 1918.

Art. 2.

Per il periodo transitorio del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, cioè dal 15 ottobre 1917 fino a quando non saranno pubblicati i decreti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 11 ottobre 1917, il Ministro della marina ha facoltà di stabilire con sue ordinanze i programmi provvisori di studi per i Regi Istituti nautici, da sostituirsi a quelli approvati col Regio decreto 1° gennaio 1891, n. 13.

Art. 3.

La distribuzione delle materie e degli orari per ciascuna sezione d'Istituto Nautico, è indicata, per l'anno scolastico 1918-19, dall'unita tabella, firmata, d'ordine nostro, dal ministro della marina.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
BERENINI.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1920

Orari per l'anno scolastico 1918-19 (Istituti nautici).

M A T E R I E	Capitani			Macchinisti			Costruttori		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°
Lingua italiana	5	5	3	5	5	3	5	5	3
Lingua francese	3	3	—	3	3	—	3	3	—
Lingua inglese	3	3	2	3	3	2	3	3	2
Storia	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Geografia	3	2	—	3	2	—	3	2	—
Matematica	5	4	3	5	4	3	5	4	3
Disegno a mano libera	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Disegno di macchine	—	—	—	4	4	4	—	—	—
Disegno di costruzione	—	—	—	—	—	—	4	4	4
Arte navale	2	2	3	—	—	—	—	—	—
Esercitazione di arte navale	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Macchine	—	—	—	2	2	5	—	—	—
Navigazione	—	2	4	—	—	—	—	—	—
Costruzione navale	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Fisica e chimica	—	2	3	—	2	3	—	2	3
Geografia commerciale	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Astronomia nautica	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Diritto	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Fisica applicata	—	—	—	—	—	3	—	—	3
Teoria della nave	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Storia naturale	—	—	2	—	—	2	—	—	2
	28	28	32	27	28	28	25	28	32
Officina	—	—	—	4	4	4	4	4	2
Educazione fisica e marinaresca	3	3	3	3	3	—	3	3	—
	31	31	35	34	35	32	32	35	34

Roma, 10 ottobre 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
 Il Ministro della marina: DEL BONO.

ALLEGATO 2.

Decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917,
n. 1661.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri dell'istruzione pubblica e della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti nautici, con la data del 15 ottobre 1917, passano alla dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2.

La durata dei corsi per conseguire la licenza di Istituto nautico è di quattro anni scolastici.

Art. 3.

Alla prima classe possono essere iscritti soltanto gli allievi che abbiano ottenuto la promozione dal terzo anno di studi nelle scuole medie. Gli allievi che nel prossimo anno scolastico risultassero regolarmente iscritti alla seconda o terza classe del vecchio ordinamento rimarranno regolarmente iscritti nella seconda o terza classe del nuovo ordinamento, e per conseguire la licenza dovranno compiere il corso di quattro classi.

Art. 4.

Verranno quanto prima, e non più tardi del 31 dicembre 1917, pubblicati, con decreto dei ministri della marina e della pubblica istruzione, i programmi di studio per i quattro anni scolastici per le tre sezioni. I testi speciali per le materie professionali dovranno essere in circolazione al principio del prossimo anno scolastico (1918-19).

Art. 5.

Successivamente, non più tardi del 30 giugno 1918, apposito regolamento, approvato con decreto luogotenenziale su proposta del ministro della marina, stabilirà i dettagli dell'ordinamento degli Istituti nautici nei riguardi dell'istruzione, dell'educazione professionale e dell'insegnamento pratico, come anche delle sedi degli Istituti, del materiale d'insegnamento, dello stato giuridico, amministrativo e disciplinare del personale insegnante.

Questo regolamento dovrà avere piena applicazione nell'anno scolastico 1918-19.

Art. 6.

In via transitoria, fino a che non si inizi l'applicazione del nuovo regolamento di cui all'articolo 5, saranno applicate le norme ora in vigore, passando però i poteri disciplinari, tecnici e didattici, ora detenuti dal Ministero dell'istruzione pubblica, al Ministero della marina, restando al primo quelli amministrativi per il solo anno 1917-18.

Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto, a decorrere dall'esercizio 1918-19, al trasporto dei fondi dal bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica a quello della marina, ora destinati al servizio degli istituti nautici.

Art. 8.

Sono istituite le scuole nautiche per conseguire i gradi inferiori della marina mercantile (padrone, scrivano, marinaio autorizzato, pescatore d'alto mare, fuochista autorizzato, ecc.); al riguardo sarà pubblicato, con decreto del ministro della marina, apposito regolamento che andrà in vigore dopo la conclusione della pace.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
RUFFINI
DEL BONO
CARCANO.

ALLEGATO 3.

Decreto-legge luogotenenziale 10 gennaio 1918,
n. 74.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del 13 novembre 1859, n. 3725,
sulla istruzione pubblica;

Visto il R. decreto 23 luglio 1899, n. 340;

Visto il decreto luogotenenziale 11 ottobre
1917, n. 1661;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della marina e
dell'istruzione pubblica, di concerto con quello
del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917; n. 1661, per l'anno scolastico in corso 1917-18, le norme del nuovo ordinamento saranno applicate soltanto agli allievi che frequentano le classi 1^a e 2^a dei Regi Istituti nautici.

Agli allievi che nell'anno scolastico stesso frequentano la 3^a classe saranno applicate le norme del vecchio ordinamento; essi, nelle sessioni di esami stabilite, potranno conseguire il relativo diploma di licenza.

Art. 2.

La distribuzione delle materie e gli orari per ciascuna sezione d'Istituto nautico, determinati con R. decreto 23 luglio 1899, n. 340, sono modificati, per il solo anno scolastico 1917-18, secondo la unita tabella, firmata, d'ordine nostro, dal ministro della marina.

Art. 3.

L'articolo 6 del decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, è modificato come appresso:

In via transitoria, fino a che non si inizi la applicazione del nuovo ordinamento, di cui all'art. 5, continueranno ad applicarsi, per tutto quanto riguarda il personale insegnante ed il funzionamento amministrativo e didattico degli Istituti nautici, le norme stabilite dalle disposizioni in vigore, passando, però, al Ministero della marina tutti i poteri e le attribuzioni finora spettanti al Ministero dell'istruzione pubblica in materia disciplinare, tecnica e didattica.

La Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica e la sezione per le scuole medie della Giunta stessa continueranno, per il periodo accennato, a funzionare, nella rispettiva competenza, come organi consultivi per la risoluzione delle questioni d'indole didattica e dei ricorsi, e per i procedimenti disciplinari a carico degli insegnanti, nei riguardi degli Istituti predetti. Alla sezione per le scuole medie parteciperà, per la trattazione di tutti gli affari relativi agli Istituti stessi, un funzionario del Ministero della marina, di grado non inferiore a quello di capo divisione, designato all'uopo con decreto del ministro della marina. Nei procedimenti disciplinari l'accusa sarà sostenuta da un altro funzionario dello stesso Ministero o del Ministero dell'istruzione, di grado non inferiore a quello di capo sezione, designato volta per volta.

Per l'esercizio finanziario 1917-18 tutte le attribuzioni inerenti al controllo amministrativo e contabile degli Istituti nautici continueranno ad essere esercitate dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
BERENINI
NITTI.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1920Orari per la 1^a e 2^a classe delle tre sezioni.

M A T E R I E	Sezione capitani		Sezione macchinisti		Sezione costruttori	
	1 ^a classe	2 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe	1 ^a classe	2 ^a classe
Lingua italiana.	6	6	6	6	6	6
Lingua francese	3	3	3	3	3	3
Lingua inglese.	3	3	3	3	3	3
Storia	3	3	3	3	3	3
Geografia	3	3	3	3	3	3
Matematica	5	3	5	3	5	3
Fisica	3	2	3	2	3	2
Chimica.	2	—	2	—	2	—
Diritto	—	2	—	—	—	—
Arte navale	2	2	—	—	—	—
Navigazione.	—	2	—	—	—	—
Disegno	2	2	—	—	—	—
Disegno di macchine	—	—	2	4	—	—
Disegno di costruzione.	—	—	—	—	2	4
Macchine	—	—	2	2	—	—
Costruzione	—	—	—	—	—	2
Officina.	—	—	—	2	—	2
Educazione fisica	3	3	3	3	3	3

3^a classe.

SEZIONE CAPITANI.

Lingua italiana e storia	ore settimanali 6
Lingua francese o inglese	» 3
Fisica complementare	» 3
Astronomia nautica	» 4 1/2
Meteorologia.	» 3
Geografia commerciale	» 3
Contabilità di bordo	» 2
Educazione fisica	» 2

SEZIONE MACCHINISTI.

Lingua italiana e storia	ore settimanali 6
Lingua francese o inglese	» 3
Fisica complementare	» 4 1/2
Macchine termiche	» 4 1/2
Disegno di macchine	» 6
Esercitazioni di officina (da stabilirsi dalla presidenza).	
Educazione fisica	» 2

SEZIONE COSTRUTTORI.

Lingua italiana e storia	ore settimanali 6
Lingua francese o inglese	» 3
Macchine a vapore	» 3
Costruzione navale	» 4 1/2
Disegno di costruzione navale	» 8
Teoria della nave.	» 4 1/2
Educazione fisica	» 2

Roma, 10 gennaio 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il Ministro della Marina

DEL BONO,

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella prossima tornata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici » (N. 65).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge 21 dicembre 1915, n. 1774, è revocato e cessa di avere effetto per quanto riguarda le cattedre vacanti nei Regi Istituti nautici.

Art. 2.

Per provvedere, durante l'anno scolastico 1919-20, alle cattedre di astronomia, naviga-

zione, arte navale, macchine e disegno relativo, teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, diritto, economia, geografia commerciale, ed inglese, vacanti nei Regi Istituti nautici, saranno banditi concorsi secondo le disposizioni seguenti.

Il numero dei posti da assegnarsi ai vincitori del concorso per ciascuna disciplina sarà determinato in ragione di un terzo delle cattedre effettivamente disponibili dopo esaurita l'applicazione degli articoli 51 e 58 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, in relazione all'art. 8 dello stesso decreto.

La determinazione dei posti per ciascuna disciplina avverrà dopo l'approvazione delle graduatorie formate in applicazione dei predetti articoli 51 e 58 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086.

Art. 3.

Ai concorsi di cui nel precedente articolo sono ammessi soltanto gli estranei ai ruoli del personale insegnante governativo, regolarmente abilitati, i quali:

a) abbiano prestato servizio militare dopo il 25 maggio 1915, oppure;

b) abbiano prestato servizio di supplente in classi ordinarie od aggiunte nei Regi Istituti nautici per qualsiasi disciplina, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, o che abbiano coperto, per lo stesso periodo di tempo, ufficio di ruolo come insegnante di qualsiasi disciplina nei Regi Istituti nautici od in una scuola media o normale pareggiata.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli.

Il servizio militare sarà valutato pari a quello del migliore servizio di insegnamento; speciale valutazione sarà data alle ricompense al valore militare e alla croce di guerra istituita con decreto luogotenenziale 19 gennaio 1918, n. 205.

A parità di altri titoli, i concorrenti indicati sotto la lettera a) dell'articolo precedente saranno collocati nelle graduatorie e nei ruoli prima di quelli indicati sotto la lettera b).

Saranno classificate e valutate soltanto le pubblicazioni fatte e i titoli acquisiti dai can-

didati avanti l'anno scolastico 1914-15, eccezione fatta del titolo di abilitazione all'insegnamento, dell'insegnamento prestato e del servizio militare.

Con decreto del ministro della marina saranno determinate le ulteriori norme per la valutazione dei titoli dei candidati, per l'ammissione al concorso, per lo svolgimento di questo e per la nomina, in seguito ai risultati di esso, anche in deroga a disposizioni regolamentari vigenti per i concorsi alle cattedre dei Regi Istituti nautici.

Decadrà da ogni diritto, in applicazione del presente articolo e del precedente, chi non avrà ottemperato alle disposizioni che saranno contenute nel decreto ministeriale sopraindicato.

Art. 5.

Entro l'anno 1920 saranno banditi concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici secondo le norme comuni e senza limitazione nelle categorie delle persone che possono esservi ammesse.

Art. 6.

Per gli insegnanti che otterranno la nomina in ruolo per effetto del presente decreto, è considerato utile agli effetti della pensione il servizio prestato nell'insegnamento in qualità di supplente o di incaricato a decorrere dal 1° ottobre 1915. A tal fine il servizio prestato per un intero anno scolastico si considera equivalente ad un anno solare.

Questa disposizione è applicata anche a tutti coloro che, essendo stati compresi nelle graduatorie formate a norma degli articoli 47 e 48 della legge 16 luglio 1914, n. 679, non poterono essere nominati straordinari con la decorrenza dal 1° ottobre 1915.

Art. 7.

Quando, in seguito ai concorsi a cattedre di astronomia nautica, navigazione, arte navale, costruzione navale, teoria della nave, macchine a vapore e disegno relativo, nei Regi Istituti nautici vengono nominate persone aventi già diritto a pensione a carico dello Stato, do-

vranno dichiarare se rinunziano o se intendono conservare la pensione stessa.

Nel primo caso il nuovo servizio sarà poi computato col vecchio, agli effetti della liquidazione della nuova pensione.

Nel secondo avranno tutti i diritti e gli obblighi dei professori di ruolo, ma invece dello stipendio avranno la retribuzione e le indennità stabilite per i supplenti.

Il ministro avrà facoltà di conferire senz'altro il grado di professore ordinario a quelli fra le persone, di cui ai precedenti commi, che, prima della loro assunzione nel ruolo dei Regi Istituti nautici, abbiano insegnato con risultato soddisfacente in Istituti di istruzione dipendenti dal Ministero della marina; a questi insegnanti, nel caso che rinuncino alla pensione, sarà corrisposto per il primo triennio d'insegnamento nei Regi Istituti nautici, lo stipendio del grado di professore straordinario.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella prossima tornata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento » (N. 69).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un consiglio ed una giunta per l'istruzione nautica, stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 21 giugno 1919; n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti-legge luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661; 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Art. 1.

È istituito presso il Ministero della marina un Consiglio dell'istruzione nautica, composto:

1° di quattro membri proposti dal ministro, dei quali uno fra i componenti del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica ed uno fra il personale direttivo ed insegnante dei Regi Istituti nautici;

2° del direttore della scuola superiore navale di Genova;

3° del direttore del Politecnico di Napoli;

4° del direttore del Regio Istituto idrografico della Regia marina;

5° del coadiutore del direttore degli studi presso la Regia Accademia navale;

6° del capo dell'Ufficio centrale per la istruzione nautica.

Il Consiglio è nominato con decreto Reale su proposta del ministro della marina.

Un funzionario dell'Amministrazione centrale della marina (carriera amministrativa) scelto dal ministro assisterà in qualità di segretario.

Art. 2.

Il presidente sarà scelto dal ministro fra i membri del Consiglio; il vice presidente viene eletto dal Consiglio.

Il presidente resta in carica per un biennio, salvo conferma.

Art. 3.

Gli altri membri di cui al n. 1 dell'art. 1 non possono essere riconfermati; possono però essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della cessazione dell'ufficio.

La rinnovazione sarà fatta per metà ogni biennio. Alla prima applicazione del presente decreto il rinnovamento avrà luogo dopo il primo biennio per sorteggio.

Art. 4.

Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Nelle deliberazioni concernenti questioni di persone la votazione è segreta.

Art. 6.

Il Consiglio:

a) prepara od esamina le proposte di leggi, regolamenti ed altri provvedimenti riguardanti l'istruzione nautica, lo stato dei capi di Istituto

e degli insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina;

b) dà parere sulla istituzione o soppressione di Istituto, sulle proposte di varianti ai programmi d'insegnamento; in generale, su qualunque questione inerente alla istruzione nautica.

TITOLO II. — GIUNTA DEL CONSIGLIO.

Art. 7.

È istituita una Giunta del Consiglio per la istruzione nautica, composta:

1° di tre membri scelti dal ministro fra i componenti del Consiglio non appartenenti all'insegnamento secondario;

2° di un preside effettivo del ruolo degli Istituti nautici e di due professori del ruolo degli Istituti nautici che siano ordinari da almeno sette anni; essi saranno eletti, rispettivamente, secondo le norme indicate negli articoli seguenti, dai capi degli Istituti, dagli insegnanti degli Istituti nautici, ordinari, straordinari ed incaricati di insegnamenti nei quali non esiste cattedra nel ruolo di ciascun Istituto.

Art. 8.

I componenti della Giunta di cui al n. 1 dell'articolo precedente scadranno dal loro ufficio quando cessino di appartenere al Consiglio; tutti i componenti della Giunta decadono dalla carica ogni biennio per metà; quelli di cui al n. 2 dello stesso articolo non possono essere rieletti se non dopo due anni almeno dalla scadenza.

Alla fine del primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte, dopo dell'anzianità.

La Giunta è presieduta da uno dei componenti scelti dal ministro.

Il voto del presidente prevale in caso di parità. Alle adunanze della Giunta interverrà, con voto consultivo, il capo dell'Ufficio centrale dell'istruzione nautica.

Un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione della marina assisterà in qualità di segretario.

Il ministro sceglie fra i componenti la Giunta, oltre il presidente anche il vicepresidente, che deve sostituire il presidente in caso di assenza.

Art. 9.

La Giunta è chiamata a dare il suo parere:

1° sui reclami dei capi d'Istituto o degli

insegnanti relativamente alle ammissioni, alle promozioni, ai trasferimenti ed alle punizioni;

2° sugli atti di concorso alle cattedre degli Istituti nautici;

3° su tutte le altre questioni ed argomenti nei quali è richiesto il suo parere.

Art. 10.

Sono deferite alla Giunta tutte le questioni d'indole disciplinare sulle quali il ministro richieda il suo parere.

Art. 11.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti, collocamenti a riposo e destinazioni ad uffici straordinari, saranno pubblicati a cura del Ministero, appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante o capo d'Istituto, che vi abbia interesse, potrà ricorrere al Ministero contro qualsiasi provvedimento non conforme al presente decreto.

Il ministro deciderà, sentito il parere della Giunta, salvo all'interessato di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 24, testo unico, 2 giugno 1889, n. 6166.

Art. 12.

La Giunta si raduna due volte all'anno, ma può essere convocata straordinariamente.

Art. 13.

Le elezioni dei membri della Giunta sono indette con ordinanza ministeriale, non più tardi del 15 aprile, ed effettuate entro il maggio, salvo il caso di sostituzione e secondo le norme seguenti.

Art. 14.

I presidi effettivi ed incaricati del ruolo degli Istituti nautici partecipano alle elezioni del presidente che dovrà far parte della Giunta.

I professori ordinari, straordinari del ruolo degli Istituti nautici, e gli incaricati, di cui al n. 2 dell'art. 7, partecipano alle elezioni dei due membri professionali della Giunta stessa.

Non hanno diritto al voto i capi d'Istituto ed insegnanti che siano sospesi dall'ufficio o in aspettativa o in disponibilità.

Art. 15.

Per le elezioni del capo d'Istituto, i presidi rimetteranno al Ministero il nome votato in busta raccomandata, con apposita scheda inviata dal Ministero.

Per le elezioni degli insegnanti, ciascun professore rimetterà al preside - in busta chiusa e sigillata - la propria scheda con il nome dei prescelti; a cura del preside saranno rimesse, in pacco suggellato e raccomandato, al Ministero tutte le buste dei singoli insegnanti.

Art. 16.

Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Giunta, e, nella prima applicazione della legge, dai tre membri del Consiglio designati a far parte della Giunta, con l'assistenza di un preside e di un insegnante, parimenti scelti dal Ministero.

Sono annullate le schede che portino contrasegni speciali.

Compiuto lo spoglio dei voti, si redige in duplice copia un verbale dello scrutinio, che viene firmato dal presidente e da tutti i membri della Giunta.

Oltre il risultato della votazione della Giunta, il verbale deve indicare il numero complessivo dei votanti per ciascuna categoria (capi d'Istituto ed insegnanti d'Istituto), dedotto il numero delle schede nulle. Così delle schede annullate, come delle schede bianche, deve farsi menzione nel verbale, con indicazione del motivo di annullamento e del nome del candidato a cui il voto sia stato annullato.

Art. 17.

La Giunta proclama le elezioni decidendo sugli eventuali ricorsi di elettori e sui casi di ineleggibilità.

Sono proclamati eletti a primo scrutinio coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti, purchè uguale almeno al quarto del rispettivo numero di elettori e alla metà più uno del numero dei votanti. Se non si sia raggiunto il numero di voti necessario, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due o i quattro che abbiano riportato il maggior numero di voti, secondo che si tratti dell'elezione di uno o di due membri.

Questa seconda votazione deve aver luogo, con le stesse norme della prima, entro quindici giorni da quello in cui la Giunta ha proceduto allo scrutinio.

In caso di ballottaggio, il maggior numero di voti determina senz'altro l'elezione.

A parità di voti, s'intende eletto il capo di Istituto o insegnante di maggiore anzianità ri-

spettivamente nel grado di effettivo o di ordinario.

L'esito della votazione viene pubblicato a cura del Ministero della marina.

Art. 18.

Gli eletti sono assegnati alla Giunta con decreto ministeriale ed entrano in carica col 1º luglio.

Se l'elezione sia stata bandita per sostituzione anticipata di un membro elettivo, il nuovo eletto entrerà subito in carica.

In caso di sostituzione di un membro elettivo della Giunta, il nuovo eletto dura in carica per tutto il tempo che manca alla scadenza di colui che è stato sostituito.

Art. 19.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno quattro membri.

Chi non intervenga per cinque sedute consecutive senza giustificato motivo s'intende decaduto.

Se decada o venga a mancare un membro non elettivo, il ministro lo sostituisce entro quindici giorni; se decada o venga a mancare un membro elettivo, deve essere sostituito entro un mese.

Art. 20.

I membri elettivi della Giunta hanno diritto a conservare la sede quali capi d'Istituto e insegnanti, e sono suppliti per il tempo necessario ad esercitare il mandato.

Art. 21.

Nella prima applicazione del presente decreto il ministro della marina avrà facoltà di indire le elezioni per la nomina dei membri della Giunta in deroga alla disposizione dell'art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dal 1º gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella prossima tornata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi istituti nautici » (N. 70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi istituti nautici ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti luogotenenziali:

1° decreto-legge luogotenenziale n. 1086, in data 21 giugno 1919 concernente le spese di mantenimento degli Istituti nautici e l'ordinamento del relativo personale insegnante;

2° decreto-legge luogotenenziale n. 1087 in data 21 giugno 1919 che stabilisce norme per l'ammissione negli Istituti nautici;

3° decreto-legge luogotenenziale n. 1088, in data 21 giugno 1919 che detta norme circa le tasse scolastiche, le borse di studio e sussidi ad alunni di condizione disagiata nei Regi Istituti nautici.

ALLEGATO I.

Decreto-legge luogotenenziale n. 1086 in data 21 giugno 1919, concernente le spese di mantenimento degli Istituti nautici e l'ordinamento del relativo personale insegnante (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 luglio 1919, n. 175).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661;

10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, numero 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Alle spese di mantenimento degli Istituti nautici contribuiscono lo Stato, le provincie ed i comuni, nelle misure indicate nei seguenti articoli.

Insieme alla provincia ed al comune, o in luogo di essi, possono contribuire, con lo Stato, enti di altra natura, secondo particolari convenzioni.

Art. 2.

Lo Stato contribuisce:

1° per gli stipendi, per le indennità e le remunerazioni ordinarie e straordinarie per il preside e per gl'insegnanti, in ragione della metà;

2° alle spese d'impianto e di funzionamento dei convitti nei modi e nella misura da stabilirsi caso per caso con apposite convenzioni.

Art. 3.

La provincia deve provvedere:

1° la quota complementare per gli stipendi, le indennità e le remunerazioni ordinarie e straordinarie al preside e agli insegnanti;

2° agli stipendi degli assistenti e del personale di segreteria e di servizio;

3° all'acquisto ed alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica ed alla biblioteca;

4° all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla condotta dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale, per la preparazione degli esperimenti, per le esercitazioni degli alunni, per l'uso di macchine o strumenti, per tutto ciò, infine, che non va compreso sotto il nome di mobili, i quali sono a carico del comune, ed infine alla quota delle spese di consumo di energia;

5° alle spese degli annuali esperimenti, alle esercitazioni pratiche dentro e fuori dell'Istituto, alle escursioni scientifiche, agli oggetti da darsi in premio agli alunni, e infine alle piccole spese eventuali straordinarie non contemplate nel precedente e nel presente articolo che possano occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

La parte di spesa spettante alla provincia, in relazione al primo capoverso, è versata annualmente nelle casse dello Stato secondo le norme vigenti del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il comune deve provvedere:

1° alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

2° a tutti i mobili ed al materiale non scientifico necessari alla scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca e ad ogni altra parte dell'Istituto, ed alla loro conservazione;

3° alla palestra ed agli attrezzi relativi;

4° a tutti gli oggetti di segreteria, ai registri ed ai moduli occorrenti all'ufficio della Giunta di vigilanza e del preside;

5° all'illuminazione e al riscaldamento dell'edificio ed all'acqua necessaria.

Art. 5.

Per i contributi di cui ai due precedenti articoli, la Giunta di vigilanza può proporre ai corpi morali, concorrenti alla spesa dell'Istituto, che siano mantenute le convenzioni o le consuetudini finora vigenti, purchè siano soddisfatti tutti i bisogni dell'Istituto in essi articoli accennati.

Però, se per parte di uno dei corpi morali anzidetti venisse meno l'adempimento dei patti convenuti, diventano nulle di pieno diritto le consuetudini seguite o le particolari convenzioni stipulate, ed ai bisogni dell'Istituto deve provvedere l'ente che ne ha l'obbligo per le disposizioni dei due precedenti articoli.

Art. 6.

Ogni Istituto avrà sede a sè in un adatto edificio, che abbia i locali specificati nell'annessa tabella B e la suppellettile scientifica e tecnica necessaria all'insegnamento.

TITOLO II. — INSEGNANTI.

Art. 7.

Il personale insegnante dei Regi Istituti nautici si compone di capi d'Istituto, di professori di ruolo e di professori incaricati e supplenti.

I professori di ruolo si distinguono in ordinari e straordinari. Le cattedre di ciascun Istituto sono indicate nell'annessa tabella A.

Art. 8.

Il numero complessivo delle cattedre di ruolo per gl'Istituti nautici è stabilito di anno in anno con decreto Reale, promosso dal ministro della marina di concerto con quello del tesoro, in base:

1° al numero delle classi e dei corsi ordinari;

2° al numero delle classi e dei corsi completi aggiunti, che hanno carattere di stabilità nel medesimo Istituto, perchè ivi esistenti da un triennio;

3° a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti, che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel complesso di tutti gli Istituti.

In ciascun Istituto possono istituirsi cattedre parallele di una disciplina o di un gruppo di discipline solo quando con l'insegnamento nel corso ordinario o nelle classi aggiunte si superi il doppio del limite obbligatorio di cui all'articolo 14; quando per insegnamenti che costituiscono cattedre di ruolo non si raggiunga il limite obbligatorio prescritto potrà sopprimersi la cattedra di ruolo ed affidarsi l'insegnamento per incarico a norma dell'art. 24.

Art. 9.

Nessuno può essere nominato insegnante di ruolo negli Istituti nautici e nessuno che sia già insegnante può passare all'insegnamento di altra materia se non in seguito a concorso.

Art. 10.

Per le cattedre di macchine e di disegno relativo potranno concorrere gli ufficiali macchinisti della Regia marina del servizio attivo, e della riserva navale, purchè abbiano il grado

di capitano e sette anni di navigazione, dei quali quattro in direzione di macchina.

Per le cattedre di navigazione, di astronomia e di arte navale, potranno concorrere gli ufficiali di vascello in servizio attivo e della riserva navale, purchè abbiano raggiunto il grado di tenente di vascello con sette anni di navigazione complessiva.

Art. 11.

L'insegnante di ruolo è nominato straordinario per un periodo di esperimento il quale dura per tre anni di effettivo servizio.

Durante il periodo di esperimento, l'insegnante è sottoposto a speciali ispezioni.

Prima del cominciare dell'anno scolastico, in base alle ispezioni e ai rapporti delle autorità scolastiche locali, con decreto Reale su proposta del ministro della marina, saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinario tutti gli insegnanti straordinari che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno la frazione di anno non inferiore a nove mesi) abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Quando i risultati delle ispezioni non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante avrà diritto di ottenere un quarto anno di prova, dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Lo straordinario che allo scadere dell'anzidetto periodo di prova non possa essere nominato ordinario, udito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, sarà dispensato dal servizio.

Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno.

Il tempo del servizio prestato dall'insegnante come professore straordinario è sempre computato agli effetti della pensione.

Art. 12.

Gli stipendi assegnati ai capi d'Istituto ed agli insegnanti sono quelli indicati dalle tabelle *C* ed *E*.

Ogni insegnante consegue successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario, sei aumenti quinquennali, fino al limite massimo indicato dalla relativa tabella.

Art. 13.

Gli aumenti quinquennali di stipendio, di cui all'articolo precedente, oltre che essere dati per anzianità nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, potranno essere dati per merito distinto a insegnanti ordinari, con anticipazione di un anno dalla scadenza normale.

Ogni anno, messi a confronto i titoli di merito degli insegnanti di ciascuna materia, che si trovino nella predetta condizione, e tenuto conto delle ispezioni e delle informazioni intorno al servizio da essi prestato, sarà formato l'elenco dei meritevoli di aumento anticipato.

Coloro che avranno questo aumento anticipato non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predetta condizione di anzianità.

Nessun insegnante potrà ottenere durante la sua carriera più di tre aumenti anticipati.

Per gl'insegnanti che avranno avuto l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

A coloro che, pur trovandosi nel ruolo per merito distinto, non possano ottenere il quinquennio anticipato, giusta il comma 3 del presente articolo, il ministro può concedere subito, sentito il parere della Giunta del Consiglio, assegni straordinari *ad personam*, distinti dagli stipendi normali.

Inoltre, per ciascun istituto, il ministro può concedere al personale retribuzioni straordinarie.

Art. 14.

L'obbligo dell'orario settimanale per gl'insegnanti degli Istituti è di 16 ore.

Quando l'orario normale di una disciplina o di un gruppo di discipline che costituiscono cattedra sia inferiore al limite stabilito nel precedente comma, il professore è obbligato a raggiungere, nell'Istituto dove insegna, detto limite, senza speciale retribuzione, in classi aggiunte o in corsi ordinari, sia con insegnamento della propria, sia con l'insegnamento di altra disciplina per la quale posseda il titolo specifico di abilitazione.

Art. 15.

Per ciascun professore il numero complessivo delle ore settimanali di lezione negli Istituti nautici non può essere superiore a 28, salvo ragioni eccezionali e temporanee di servizio, delle quali giudicherà il Ministero, sentito il parere del capo dell'Istituto.

Ciascun professore, prima di assumere l'incarico di insegnante in altre scuole, ha l'obbligo di prestare la sua opera nel proprio Istituto fino al numero di ore sopraindicato quando il bisogno lo richieda.

Art. 16.

Gl'insegnanti degli Istituti nautici non possono di regola essere trasferiti di residenza che per loro domanda fatta in via gerarchica, o col loro consenso. In caso di pluralità di domande di trasferimento per la stessa cattedra, si darà la preferenza all'anzianità congiunta al merito.

Il trasferimento di residenza, decretato d'ufficio, non potrà aver luogo che per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato, se ne faccia domanda.

Salvo il caso di urgenti necessità, tutti i trasferimenti si effettueranno al principio dell'anno scolastico, e si notificheranno almeno due mesi prima agl'interessati.

Contro i decreti di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione fattane in via amministrativa, è ammesso il ricorso degl'interessati medesimi al ministro, il quale provvederà, sentito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, entro il termine di un mese dal prodotto ricorso.

Art. 17.

Tra le ragioni di servizio per le quali può ordinarsi il trasferimento, sono compresi tutti i fatti che rendano la permanenza dell'insegnante in una sede incompatibile col buon andamento didattico e disciplinare dell'Istituto, anche se non costituiscano colpa punibile in via disciplinare.

Art. 18.

L'insegnante di ruolo a cui in una sede sia affidato l'incarico di altro insegnamento, qualora sia trasferito, non può ottenere l'incarico

nella nuova sede, se non quando l'insegnante, al quale esso si trovi affidato, vi rinunci, o non ne ottenga la conferma, o venga a mancare, salvo sempre gli eventuali diritti di preferenza, in favore di altro insegnante della scuola o dell'Istituto stesso o di altra sede.

Art. 19.

Gl'insegnanti ed i capi d'Istituti nautici, quando hanno compiuto il 70° anno di età cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle vigenti leggi sulle pensioni.

Art. 20.

Quando per ragioni d'età, di salute, o per qualsiasi altro grave motivo l'insegnante o il capo d'Istituto non sia più in grado di adempiere con sufficiente efficacia al proprio ufficio, il ministro può dispensarli dal servizio, sentito il parere della Giunta del Consiglio della istruzione nautica, alla quale l'interessato può presentare le sue controdeduzioni.

Art. 21.

Nessuno può coprire due posti di ruolo, nemmeno per cattedre diverse.

Art. 22.

I professori di ruolo dei Regi Istituti nautici non possono insegnare in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non come incaricati, ancorchè per tali uffici abbiano ottenuto temporanea dispensa dal servizio effettivo.

La disposizione del precedente comma si applica pure per gli impiegati di ruolo di Amministrazioni e di Enti pubblici.

Gli insegnanti possono soltanto prestare l'opera propria a titolo di incarico e di supplenza in altra scuola, ancorchè non dipendente dal Ministero della marina, purchè l'esercizio di tale incarico o supplenza sia compatibile con l'orario dell'Istituto e purchè l'orario complessivo non superi in nessun caso l'orario massimo stabilito dall'articolo 15.

L'insegnante che accetta un incarico od una supplenza in altra scuola deve darne avviso al preside dell'Istituto nautico al quale appartiene, che ne informa il Ministero.

Art. 23.

Per le supplenze alle cattedre di ruolo nei Regi Istituti nautici sono titoli di preferenza l'essere riuscito vincitore o idoneo in un concorso a cattedre della stessa materia o di materie affini, o avere lodevolmente insegnato — almeno per un anno — la stessa materia o materie affini in scuole governative o pareggiate.

Art. 24.

Le cattedre alle quali deve provvedersi per incarico, quando non siano assegnate agli insegnanti della stessa materia o di materia affine per l'obbligo del completamento di orario, saranno assegnate nel seguente ordine di preferenza:

1° agli insegnanti della stessa materia o di materie affini entro i limiti dell'orario massimo;

2° agli idonei nei concorsi per l'istessa materia o materie affini;

3° a coloro che posseggono titoli di abilitazione a quell'insegnamento.

Art. 25.

Gli incarichi per gli insegnamenti di cui ai comma *e*), *f*), *g*), *h*) della tabella *A* annessa alle presenti disposizioni, quando non siano affidati ad insegnanti di ruolo per soddisfare l'obbligo del completamento di orario, hanno la durata dell'anno scolastico e cessano, senza che occorra speciale preavviso, col termine dell'anno scolastico in cui furono conferiti. Possono essere riconfermati.

Per il conferimento dell'incarico di educazione fisica e marinaresca è titolo di preferenza l'aver prestato servizio come ufficiale o capo di 1^a classe nei Corpi militari della Regia marina.

Art. 26.

In nessun Istituto può superarsi il numero di 30 alunni per ciascuna classe: quando sia superato tale numero, la classe deve essere divisa.

L'applicazione del comma precedente viene fatta per le discipline comuni a più sezioni, in

relazione a ciascuna disciplina, considerando il numero degli alunni che a questa sono ascritti.

Art. 27.

Il Ministero, accertate le condizioni di cui agli articoli precedenti, emana il decreto di istituzione delle classi aggiunte e provvede alla assegnazione definitiva degli insegnanti alle classi stesse.

I compensi per gli insegnamenti nelle classi aggiunte decorrono dal 1° novembre o dal giorno dell'effettiva divisione delle classi, se questa, per eccezionali e giustificate circostanze, avvenga dopo il 1° novembre. I compensi sono corrisposti in dodicesimi.

Art. 28.

Alle temporanee assenze del personale della scuola si provvede mediante supplenze.

Art. 29.

Ciascuna ora d'insegnamento effettivamente impartita, sia da insegnanti di ruolo oltre il proprio obbligo di orario, sia da persone estranee al personale di ruolo, in classi ordinarie o aggiunte, è retribuita nella misura stabilita dalla tabella *D*.

Art. 30.

Il pagamento delle retribuzioni e delle indennità relative agli insegnanti dei Regi Istituti nautici viene fatto con mandato a disposizione dei presidi degli Istituti nautici i quali emetteranno i buoni relativi, su certificati di prestato servizio che saranno rilasciati dai presidenti delle Giunte di vigilanza.

Art. 31.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti, destinati ad uffici straordinari saranno ufficialmente pubblicati dal Ministero, appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante che vi abbia interesse, potrà ricorrere al ministro contro qualsiasi provvedimento non conforme alle presenti disposizioni. Il ministro deciderà, sentito il parere della Giunta del consiglio per l'istruzione nautica, salvo all'interessato il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato.

TITOLO III. — CAPI DI ISTITUTO.

Art. 32.

Ad ogni Istituto nautico è assegnato un capo d'Istituto di ruolo.

I capi d'Istituto si distinguono in incaricati ed in effettivi.

Art. 33.

I capi d'Istituto incaricati sono nominati dal ministro il quale li sceglie nell'elenco che ogni biennio in base alle note informative ed alle relazioni degli ispettori sarà formato dalla Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica fra gl'insegnanti ordinari, che, avendo prestato servizio per dieci anni nei Regi Istituti nautici, ne facciano regolare domanda.

Art. 34.

L'incarico di capo d'Istituto dura per tre anni ed ha carattere di esperimento: durante questo periodo l'incarico potrà essere revocato se l'esperimento sia sfavorevole.

Trascorso il triennio, in seguito ad ispezioni favorevoli, il capo d'Istituto incaricato è nominato effettivo con decreto Reale.

Art. 35.

Il Presidente effettivo o incaricato è esonerato da qualsiasi insegnamento quando la popolazione scolastica dell'Istituto sia superiore da un biennio a 100 alunni.

Art. 36.

Il capo d'Istituto effettivo od incaricato, che rinuncia alla direzione per tornare all'insegnamento, rientra nel ruolo a cui apparteneva e gli sono computati, agli effetti dell'anzianità, come anni di insegnamento, quelli in cui fu capo d'Istituto.

Chi abbia rinunciato all'ufficio di Preside ed in seguito chieda di rioccuparlo, può essere nuovamente incluso dalla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, quando nulla sia sopravvenuto a suo carico, nel nuovo elenco biennale degli eleggibili.

Qualora riottenga l'ufficio, sarà dispensato dal nuovo periodo di esperimento, se era effettivo, o lo completerà se era incaricato.

Art. 37.

I capi d'Istituti nautici incaricati continuano la loro carriera come se fossero insegnanti ed hanno diritto ad una retribuzione annua di lire 1500.

Art. 38.

Quando il capo d'Istituto incaricato diventa effettivo cessa la sua retribuzione ed il suo stipendio è aumentato di lire 1500 annue. Inoltre ad ogni quinquennio - a datare dall'ultimo aumento di stipendio avuto come insegnante - consegue un aumento di stipendio di lire 500, fino a raggiungere il limite massimo stabilito dalla tabella E.

La concessione di questo aumento quinquennale può essere anticipata di un anno, a norma dell'art. 13.

Il capo d'Istituto che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto ha diritto ad un settimo aumento quinquennale.

Art. 39.

I capi d'Istituto, che abbiano più di duecento alunni, hanno diritto ad un'indennità annua nella seguente misura:

da 200 a 300 . . .	lire 500
da 300 a 400 . . .	» 750
oltre 400	» 1000

Art. 40.

I capi d'Istituto effettivi, col loro consenso o d'ufficio, sentita in questo caso la Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, possono essere restituiti, anche in soprannumero, finchè il posto di ruolo non sia vacante, all'ufficio d'insegnante con lo stipendio che avrebbero conseguito qualora non fossero usciti dal ruolo relativo.

Art. 41.

Ai capi d'Istituto sono applicabili, per quanto concerne i trasferimenti di sede, le norme degli articoli 16, 17 e 18.

TITOLO IV. — ISPEZIONI.

Art. 42.

Ogni anno nel mese di settembre saranno designati, con decreto ministeriale, gli incari-

cati delle ispezioni didattiche e disciplinari negli Istituti nautici.

Gli incaricati potranno essere riconfermati nei due anni successivi e, compiuto il biennio, essere rinominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.

TITOLO V. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 43.

Coloro ai quali, pel cumulo di due uffici con stipendio, furono applicate le norme dell'art. 52 della legge 16 luglio 1914, n. 679, conserveranno i diritti di cui godono all'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 44.

Coloro i quali, a norma dell'art. 55 della legge 16 luglio 1914, n. 679, scelsero l'orario di cui all'art. 8 aprile 1906, n. 142, avranno il diritto di conservare detto obbligo di orario con le condizioni di cui ai comma 2 e 3 del citato art. 55.

Art. 45.

I professori di ruolo, insegnanti delle discipline, che pel nuovo ordinamento vengono soppresse, conserveranno il titolo e i diritti di professori di ruolo e continueranno nell'insegnamento delle materie affini per le quali abbiano il titolo.

I professori di ruolo, insegnanti delle discipline, che pel nuovo ordinamento vengono affidate per incarico, conserveranno il titolo ed i diritti di professori di ruolo e continueranno nell'insegnamento della loro disciplina.

Art. 46.

Gl'insegnanti ed i capi d'Istituto che entro i primi cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* delle presenti disposizioni, si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 19 per il collocamento a riposo saranno mantenuti in servizio fino al limite d'età di anni 75, purchè di anno in anno siano riconosciuti validi intellettualmente e fisicamente.

Art. 47.

Nei trasferimenti conserverà valore di titolo di preferenza, a norma dell'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141, l'aver vinto concorsi speciali.

Art. 48.

Gli attuali professori d'italiano e storia potranno scegliere fra la cattedra d'italiano e quella di storia e geografia stabilite dal nuovo ordinamento.

Analogamente gli attuali insegnanti di navigazione, astronomia nautica e geografia astronomica potranno scegliere fra le due cattedre di navigazione o di astronomia nautica; quelli di fisica sperimentale, meccanica e fisica complementare fra le due cattedre di fisica e chimica e di fisica applicata.

Art. 49.

Gli attuali capi d'Istituto, che sono insieme presidi d'un Istituto tecnico e di un Istituto nautico, al momento in cui avvenga la effettiva separazione dei due Istituti, avranno facoltà di scegliere fra i due uffici. Il ministro, udito il parere della Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica, decide di tali domande.

Art. 50.

Negli Istituti, attualmente uniti agli Istituti tecnici, nei quali non sia possibile immediatamente procedere alla separazione, fino a che questa non avvenga, la Presidenza dell'Istituto nautico può essere affidata al preside dell'Istituto tecnico con la retribuzione di cui all'articolo 37.

Inoltre godrà, eventualmente, anche della indennità di cui all'art. 39: potrà però optare pel trattamento economico di cui goda, per le classi aggiunte, all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 51.

All'applicazione delle presenti disposizioni gl'insegnanti delle scuole medie di secondo grado, dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, che insegnino materie, che si studino anche negli Istituti nautici, avranno la facoltà di domandare il trasferimento nel ruolo del personale degli Istituti nautici col grado che posseggono, limitatamente al numero delle cattedre vacanti. Il ministro decide in merito a tali domande udito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

Art. 52.

È computato in favore dei capi d'Istituto incaricati, per il decorso del triennio necessario per conseguire il grado di ordinari, il tempo trascorso prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 53.

L'elenco attuale degli idonei all'ufficio di capo d'Istituto, compilato dalla sezione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione media, esistente all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni, è valido fino a che non ne sarà compilato uno nuovo dalla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

Art. 54.

Se alla entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli edifici, sede degli Istituti, non consentano la formazione delle classi in 30 allievi per ciascuna, fino a quando non sarà provveduto ai nuovi locali, le singole classi potranno essere formate da un numero maggiore di allievi, senza però mai superare il numero di 40.

Art. 55.

I capi d'Istituto che alla entrata in vigore delle presenti disposizioni abbiano obbligo di insegnamento conserveranno il diritto d'insegnamento nelle classi aggiunte.

Art. 56.

Gli attuali componenti delle Giunte di vigilanza continueranno nel loro ufficio per tutto il tempo stabilito dalle leggi vigenti all'epoca della loro nomina.

Art. 57.

Gl'insegnanti incaricati di discipline, che, per effetto del nuovo ordinamento, diventano cattedre di ruolo, potranno prendere parte ai concorsi per dette cattedre, anche quando abbiano passato il quarantesimo anno d'età, purchè abbiano insegnato, come incaricati, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite d'anni 40.

Art. 58.

Tutte le disposizioni di carattere legislativo emanate dal 15 ottobre 1917 alla entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi degli insegnanti e dei capi d'Istituti delle scuole medie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti e ai capi d'Istituti nautici.

TITOLO VI. — DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

Art. 59.

A partire dall'esercizio 1919-20 è autorizzata la maggiore assegnazione di lire 727,000 da iscriversi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina con decreto del ministro del tesoro.

Art. 60.

È approvata la spesa di lire 400,000 da iscriversi, con decreto del Ministero del tesoro, in un capitolo straordinario dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per arredamento e materiale didattico degli Istituti nautici e per sussidi ai comuni per la costruzione e trasformazione di fabbricati per gli Istituti medesimi.

La spesa suddetta sarà ripartita negli esercizi 1919-20, 1920-21 e 1921-22.

Art. 61.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1918, salvo quelle degli articoli 7, 26, 30, 35, 45, 54 e 55 che andranno in vigore dal 1° ottobre 1919.

Art. 62.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
STRINGHER.

TABELLA A.

Cattedre per i Regi Istituti Nautici.

a) Cattedre di ruolo per tutte le sezioni;

Materie di cultura generale	{	Italiano
		Storia e Geografia
		Francese
		Inglese
		Matematica
		Fisica e chimica

b) Cattedre di ruolo per la sezione Capitani:

Materie di cultura generale: Diritto, economia e geografia commerciale

Materie professionali	{	Astronomia
		Navigazione
		Arte Navale

c) Cattedre di ruolo per la sezione Macchinisti:

Materie professionali	{	Fisica applicata e laboratorio
		Macchine e disegno relativo

d) Cattedre di ruolo per la sezione Costruttori:

Materie professionali	{	Teoria della nave
		Costruzione navale e disegno relativo.

e) Cattedre per incarico per tutte le sezioni:

Storia naturale
Educazione fisica e marinaresca.

f) Cattedre per incarico della Sezione Capitani:

Disegno geometrico ed a mano libera
Oceanografia e meteorologia
Contabilità di bordo
Macchine.

g) Cattedre per incarico della sezione Macchinisti:

Arte navale
Economia industriale
Direzione officina.

h) Cattedre per incarico per la sezione Costruttori:

Diritto ed economia
Macchine
Direzione officina.

TABELLA B.

Locali degli Istituti Nautici.

a) Per tutte le sezioni (senza classi aggiunte):

Aula per insegnamenti generali	N. 6
Aula ad anfiteatro per la fisica e chimica	» 1
Gabinetto di fisica e chimica	» 1
Biblioteca e sala di lettura per gli alunni	» 1
Palestra ginnastica coperta	» 1
Sala per il Consiglio dei professori	» 1
Sala per la Giunta di Vigilanza	» 1
Ufficio del Preside	» 1
Ufficio di segreteria	» 1
Archivio	» 1

Alloggio per custode.

Latrine per alunni ed insegnanti: in ogni piapo ed in numero adeguato.

b) Per la sezione Capitani:

Aula per l'arte navale presso la sala modelli	N. 1
Sala modelli d'arte navale	» 1
Gabinetto di astronomia e navigazione	» 1

c) Per la sezione Macchinisti:

Aula per le macchine presso la sala modelli	N. 1
Gabinetto e sala modelli di macchine	» 1
Aula per il disegno	» 1
Officina	» 1

d) Per la sezione Costruttori:

Aula per la costruzione navale presso la sala modelli N.	1
Gabinetto e sala modelli di costruzione	» 1
Aula per il disegno	» 1

e) Per ogni classe aggiunta stabile:

Aula	N. 1
----------------	------

TABELLA C.

Tabella dimostrativa degli stipendi degli insegnanti
in corrispondenza degli anni di servizio.

	Anno di servizio	Stipendio
Stipendio dell'insegnante straordinario	1	3750
	2	
	3	
Stipendio dell'insegnante ordinario	4	4325
	5	
	6	
	7	
	8	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il primo aumento quinquennale	9	4900
	10	
	11	
	12	
	13	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il secondo aumento quinquennale	14	5450
	15	
	16	
	17	
	18	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il terzo aumento quinquennale	19	6000
	20	
	21	
	22	
	23	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il quarto aumento quinquennale	24	6550
	25	
	26	
	27	
	28	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il quinto aumento quinquennale	29	7100
	30	
	31	
	32	
	33	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il sesto aumento quinquennale	34	7650
	e seg.	

Nota. — Agli effetti della presente tabella si considerano utili solo gli anni di servizio prestati come insegnanti di ruolo.

Le interruzioni di servizio sono computate ai termini della legge sullo stato degli impiegati civili.

La nomina avvenuta entro il 1° gennaio di ciascun anno si considera fatta al 1° ottobre di quell'anno scolastico.

TABELLA D.

Retribuzione degli insegnanti.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi	M A T E R I E
L. 150.	Italiano.
	Francese.
	Inglese.
	Matematica.
	Navigazione.
	Astronomia.
	Contabilità di bordo.
	Costruzione navale e disegno relativo.
	Teoria della nave.
	Fisica e chimica.
L. 125.	Macchine a vapore e disegno relativo.
	Fisica applicata e laboratorio
	Storia naturale.
	Storia e geografia.
	Diritto, economia e geografia commerciale.
	Arte navale.
	Oceanografia e meteorologia.
	Macchine (sezione Capitani).
	Direzione officina.
	L. 100.
L. 75.	

N.B. — Nel computo delle retribuzioni per eccedenza di orario agli insegnanti di ruolo, quando le ore eccedenti possono essere calcolate a valore differente, si calcola il valore più elevato.

A queste retribuzioni sono applicabili le norme del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 6 MAGGIO 1920

TABELLA E.

Tabella dimostrativa degli stipendi
dei Capi di Istituto nautico.

ANNI DI SERVIZIO	Stipendio
1	5250
2	
3	
4	5825
5	
6	
7	
8	6400
9	
10	
11	
12	
13	6950
14	
15	
16	
17	
18	
19	7500
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	8050
27	
28	
29	
30	8600
31	
32	
33	
34 e seguenti	9150

N.B. — Agli effetti della presente tabella si considerano utili gli anni di servizio prestati come insegnante di ruolo e come capo di Istituto.

Le interruzioni di servizio sono computate ai termini della legge sullo stato degli impiegati civili.

La nomina avvenuta entro il 1° gennaio di ciascun anno, si considera fatta al 1° ottobre di quell'anno scolastico.

TABELLA F.

Diritti di segreteria.

Per ogni pagella	L. 0.30
Per ogni diploma originale di Istituto nautico. »	0.50
Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagella »	1.00

Roma, li 21 giugno 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro della marina.
DEL BONO.

ALLEGATO II.

Decreto-legge luogotenenziale n. 1087, in data 21 giugno 1919, che stabilisce norme per l'ammissione negli Istituti nautici (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1919, n. 175).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, numero 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per essere ammessi alla 1^a classe degli Istituti nautici occorre uno dei seguenti titoli:

a) la licenza di scuola tecnica di tipo comune, industriale, commerciale od agraria;

b) il passaggio dal 3° al 4° corso di una scuola commerciale di 2° grado;

c) il certificato di ammissione al 1° corso di una scuola media di 2° grado dipendente dal Ministero della pubblica istruzione;

d) il passaggio dalla 3^a alla 4^a classe ginnasiale di un Istituto governativo o pareggiato, con un esame d'integrazione di matematica e di lingua francese;

e) la licenza di scuola industriale di 2° grado, con un esame d'integrazione a norma dell'articolo seguente.

Art. 2.

Negli Istituti nautici non è concesso ai candidati esterni di ottenere l'ammissione per esami a nessuna delle classi. Agli esami di licenza possono prender parte i giovani che posseggano da quattro anni il titolo per l'ammissione alla 1^a classe sostenendo gli esami su tutte le materie e su tutti i programmi dei quattro anni ed assoggettandosi ad esperimenti pratici stabiliti dal Ministero.

È anche consentita l'ammissione ad una classe superiore alla prima ed agli esami di licenza agli alunni provenienti dalle scuole medie governative, pareggiate, nazionali o estere, i quali provino con certificati legali gli esami sostenuti e, quando occorre, con esami d'integrazione, di conoscere tutte le discipline prescritte.

Nei casi previsti dal precedente comma, il capo d'Istituto stabilisce, d'accordo col Collegio degli insegnanti, le materie sulle quali i candidati dovranno sostenere esami d'integrazione, tenendo presenti l'indirizzo della scuola da cui proviene il candidato, il programma delle materie comuni ed i risultati delle prove di esami sostenuti. Le deliberazioni adottate saranno inviate al Ministero perchè le renda esecutorie, sentito il parere del Consiglio dell'istruzione nautica.

I giovani che compiano il 23° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui domandano di essere sottoposti ad esami, sono dispensati dal presentare il titolo di ammissione alla 1^a classe.

Art. 3.

Il Ministero della marina ha facoltà di delegare uno o più rappresentanti a presenziare agli esami di licenza per riferire circa l'indirizzo professionale degli studi.

Art. 4.

Le precedenti disposizioni avranno effetto dal 1° ottobre 1919.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO.

ALLEGATO III.

Decreto-legge luogotenenziale n. 1088, in data 21 giugno 1919, che detta norme circa le tasse scolastiche, le borse di studio e sussidi ad alunni di condizione disagiata nei Regi Istituti nautici (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1919, n. 175).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661; 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, numero 1595.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — Tasse scolastiche e propine di esami.

Art. 1.

La misura delle tasse per i Regi Istituti nautici è determinata dalla tabella annessa al presente decreto, vistata, d'ordine nostro, dal ministro segretario di Stato per la marina.

Art. 2.

Negli esami di licenza degli Istituti nautici al presidente ed a ciascuno dei componenti la

Commissione esaminatrice spetta, rispettivamente, una propina di lire 5 e 3,25 per ogni alunno privatista.

TITOLO II. — *Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.*

Art. 3.

Gli studenti dei Regi Istituti nautici, che appartengano a famiglia di condizione disagiata, purchè non ripetenti, possono ottenere, in seguito a domanda, dal Consiglio dei professori, l'esonero parziale delle tasse di ammissione, frequenza, licenza, secondo le norme degli articoli seguenti.

La condizione disagiata della famiglia sarà valutata, tenuto conto delle condizioni locali, in base ad attestati del sindaco del Comune ove la famiglia risiede e dell'agenzia delle imposte da cui il Comune dipende, nei quali documenti dovranno rispettivamente essere indicati il numero e la professione dei componenti la famiglia e le imposte e le tasse che la famiglia paga al Comune, alla Provincia ed allo Stato.

Tali documenti dovranno rimanere allegati alle relative domande e conservarsi con esse nell'archivio dell'Istituto.

Art. 4.

L'esonero dalla tassa di ammissione è accordato agli studenti provenienti da scuola pubblica e classificati con non meno di otto decimi per la condotta e con media di otto decimi nel profitto nell'ultima classe frequentata.

I titoli di cui al comma precedente, debbono essere conseguiti in esame che non sia di riparazione.

L'esonero spetta agli orfani dei militari del Regio esercito e della Regia marina insigniti dell'Ordine militare di Savoia e decorati con medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed al valor di marina.

Art. 5.

L'esonero dalla tassa di frequenza è accordato:

a) a tutti coloro che si trovino nelle condizioni volute per l'esonero dalle tasse di ammissione;

b) agli alunni che abbiano conseguito la promozione dal corso precedente con voti almeno di otto decimi in condotta per ciascuna materia, e con una media non inferiore ad otto decimi negli esami.

Il rimborso della tassa di licenza è accordata agli alunni degli Istituti che agli esami di licenza ed alla prima sessione conseguano la punteggiatura di cui al comma precedente.

Art. 6.

È lasciata ai Consigli dei professori la facoltà di concedere l'esonero da tutte le tasse scolastiche agli alunni affatto poveri che abbiano conseguito l'approvazione nel corso precedente con la votazione media non inferiore a 7,50.

Il termine utile per la presentazione delle domande di esonero dalle tasse di ammissione e di frequenza scade col 31 ottobre dell'anno scolastico cui le tasse si riferiscono, e quello per la presentazione delle domande di rimborso della tassa di licenza scade col 30 settembre dell'anno medesimo.

TITOLO III. — BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AD ALUNNI DI CONDIZIONE DISAGIATA.

Art. 7.

Il ministro ha facoltà di istituire borse di studio a favore di alunni che abbiano riportato nei titoli di ammissione ed agli esami di passaggio una media complessiva non inferiore ad otto decimi nel profitto ed abbiano ottenuto almeno otto decimi in condotta per ciascuna materia.

Art. 8.

Gli alunni che si trovino nelle predette condizioni, per poter conseguire una borsa di studio debbono dimostrare di appartenere a famiglia di disagiata condizione finanziaria, producendo i documenti come per la esenzione delle tasse scolastiche. Hanno la preferenza quelli che si trovano nelle seguenti condizioni:

1° gli orfani di padri appartenenti alla marina militare e mercantile deceduti in guerra, la cui famiglia ha domicilio fuori del comune ove trovasi l'Istituto;

2° I figli dei militari appartenenti alla Regia marina e decorati con medaglia d'oro o

d'argento al valor militare la cui famiglia domicilia fuori del comune dove trovasi l'Istituto;

3° quelli che si trovino nelle condizioni previste dai comma 1 e 2 del presente articolo, quando la famiglia domicilia nel comune dove trovasi l'Istituto;

4° quelli che si trovino nelle condizioni previste dai comma 1, 2 e 3 quando siano figli di militari del Regio Esercito;

5° i figli degli iscritti nella matricola della gente di mare.

Art. 9.

L'ammontare annuo di ciascuna borsa non può superare le lire 800.

Art. 10.

Al pagamento delle borse di studio sarà provveduto con mandato a disposizione dei presidi degli Istituti, i quali emetteranno i buoni relativi su certificati dei presidenti delle Giunte di vigilanza.

Art. 11.

Il Ministero, per mancanza di alunni che si trovino nelle condizioni volute dai due articoli precedenti, invece di borse di studio può concedere dei sussidi a quelli che, appartenenti a famiglie disagiate, abbiano l'approvazione in tutte le materie nella prima sessione di esami.

Art. 12.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
MEDA
STRINGHER.

TABELLA

Sezioni d'insegnamento	Ammissione con e senza esami	Rata bimestrale di tassa di frequenza (4 rate per ciascuna classe)	Licenza per gli alunni interni	Licenza per gli alunni esterni
Capitani . . .	20	20	75 (1)	200 (1)
Macchinisti . .				
Costruttori . .				

(1) Compreso il diploma.

Roma, li 21 giugno 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re.

Il ministro della marina
DEL BONO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella prossima tornata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1667, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di seconda classe » (N. 71).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067 che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano e di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di seconda classe ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1067 in data 8 giugno 1919 che stabi-

liscie norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di seconda classe.

ALLEGATO.

Decreto-legge luogotenenziale n. 1067, in data 8 giugno 1919, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e costruttore navale di seconda classe (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 luglio 1919, n. 161).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia ed il Regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166;

Visto il decreto legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della marina e dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a tanto che sia attuato l'ordinamento delle scuole nautiche, di cui all'art. 8 del decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, gli esami di cui all'alinea *c*) dell'articolo 140, alinea *e*) dell'art. 207, ed alinea *b*) dell'art. 217 del Regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per coloro che aspirano al conseguimento dei gradi di capitano di gran cabotaggio, macchinista navale in seconda e costruttore navale di seconda classe, si terranno presso i Regi Istituti nautici, in ogni sessione di esami, con le stesse norme vigenti per gli esami di licenza degli Istituti stessi, sulle materie prescritte dai programmi approvati coi Regi decreti 1° gennaio 1891, n. 13, e 23 giugno 1899, n. 340.

Art. 2.

Per l'ammissione agli esami si richiede di aver conseguito, da almeno quattro anni, il certificato di maturità o il diploma di licenza dalle scuole elementari o il diploma di licenza dal corso popolare.

Art. 3.

La tassa di esame sarà di lire sessanta.

Art. 4.

A coloro che abbiano superato tutti gli esami viene rilasciato un certificato di abilitazione al conseguimento del grado.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla sessione estiva dell'anno scolastico 1918-19 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO
DEL BONO
DE NAVA
MEDA
STRINGHER.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa. Trattandosi di articolo unico, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 14 novembre 1919, n. 2257, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento » (N. 63).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento ».

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1920

Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura del disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace i capitani e i tenenti medici di complemento della Regia marina potranno, in seguito a concorso per titoli, essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente.

Essi non dovranno aver superato, alla data di notificazione di concorso, l'età rispettivamente di 35 e 32 anni.

Art. 2.

Il trasferimento nel ruolo effettivo avverrà col proprio grado ed anzianità.

I tenenti medici iscritti nel ruolo di complemento in seguito a dispensa dal servizio attivo permanente riacquisteranno quella maggiore anzianità che essi avessero eventualmente perduto con la nomina ad ufficiale effettivo.

Art. 3.

I capitani medici di complemento, vincitori del concorso, saranno classificati dopo i pari grado in servizio attivo permanente.

Art. 4.

Gli attuali tenenti medici in servizio attivo permanente riacquisteranno l'anzianità di grado

che avevano all'atto del loro passaggio dal ruolo di complemento.

Gli stessi ed i tenenti medici di complemento che otterranno il trasferimento nel ruolo effettivo in base al presente decreto, avranno diritto, se ritenuti idonei, a conseguire, anche con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore, qualora fosse stata già conseguita da pari grado di complemento di minore anzianità relativa.

Tale promozione potrà aver luogo senza tener conto del possesso delle condizioni per l'avanzamento prescritte pel tempo di pace.

Art. 5.

Sulle domande dei capitani e tenenti medici di complemento concorrenti al trasferimento nei ruoli effettivi sarà chiamato a dar parere il Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento.

Il numero dei capitani e dei tenenti medici di complemento che potranno essere trasferiti in servizio attivo permanente in base al presente decreto non potrà essere complessivamente superiore a 30.

Il presente decreto avrà vigore dalla sua data, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECCHI.

V. — *Il guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta prossima.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330 col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina ». (N. 66-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330 col quale viene istituito definitivamente il grado di sotto-ammiraglio e brigadiere generale della Regia marina, modificandosi il 1° comma dell'art. 2 nei seguenti termini:

« Il limite d'età per il collocamento in posizione ausiliaria dei sotto-ammiragli è di anni 57; dei brigadieri generali di tutti i corpi è di anni 62, con eccezione di quelli del Corpo macchinisti, pei quali è di anni 57, e di quelli del Corpo capitanerie di porto pei quali è di anni 64 ».

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1193;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale, istituito in via provvisoria col decreto luogotenenziale n. 1193 in data 11 agosto

1918, è istituito in modo definitivo: esso corrisponde al grado di brigadiere generale del Regio esercito.

Art. 2.

Il limite di età per il collocamento in posizione ausiliaria dei sotto-ammiragli è anni 57; dei brigadieri generali di tutti i Corpi è anni 62, con eccezione di quelli del Corpo capitanerie di porto pei quali è di anni 64.

Nulla è variato al limite di età che risulta dalle disposizioni ora vigenti per i colonnelli di tutti i Corpi della R. marina che è sempre riferibile a quello stabilito per i contrammiragli.

Art. 3

I sotto-ammiragli possono avere destinazione di imbarco soltanto con la carica di Capo di stato maggiore di armata o di squadra. I capitani di vascello promossi sotto-ammiragli mentre sono in comando di nave o di stazione navale sono sostituiti non appena possibile; in questo caso continuano a percepire le competenze di bordo spettanti ai capitani di vascello, comandanti di navi o di stazione navale.

La navigazione comunque compiuta nel grado di sotto-ammiraglio non è valida per l'avanzamento da contrammiraglio a vice ammiraglio.

A terra i sotto-ammiragli possono avere qualunque destinazione affidata dalle disposizioni vigenti ai contrammiragli, eccetto quella di comandante militare marittimo: inoltre possono avere destinazione di Capo di stato maggiore di dipartimento, comandante di cantiere navale, comandante di difesa marittima, comandante scuola meccanici, comandante in 2^a R. Accademia navale, comandante di deposito del Corpo Reali equipaggi., capo divisione o capo reparto al Ministero.

I brigadieri generali possono avere qualunque destinazione affidata dalle disposizioni vigenti ai maggiori generali; possono anche avere destinazioni ora affidate ai colonnelli dei rispettivi Corpi.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentata al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

SECHI

SCHANZER.

Visto, *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Nel decreto relativo ai sotto ammiragli e ai brigadieri generali, nel comma di cui ho proposto l'aggiunta, in luogo della parola « corpo » dei macchinisti deve dirsi « ruolo » dei macchinisti.

PRESIDENTE. Sta bene; trattandosi di un errore materiale sarà corretto.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2327, concernente l'assetto dei servizi della Regia marina ». (N. 62-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2327, concernente l'assetto dei servizi della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura del testo modificato dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2327, concernente l'assetto dei servizi della Regia marina.

La presente legge avrà vigore fino al termine dell'esercizio finanziario 1920-21.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 22 febbraio 1863, numero 1174, e sue successive modificazioni sull'ordinamento della Regia marina;

Visto il Regio decreto 15 luglio 1906, n. 402, e successive modificazioni, sul riordinamento del Ministero della marina;

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404, e sue modificazioni, riguardante il Consiglio superiore di marina, il Comitato degli ammiragli e il Comitato per l'esame dei progetti di navi;

- Vista la legge 4 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina;

Visti i relativi regolamenti;

Visto il Regio decreto 20 giugno 1895, numero 431, e successive modificazioni, che approva il regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei Regi arsenali e cantieri marittimi;

Considerata la convenienza di conseguire, durante il graduale passaggio dei servizi della Regia marina all'assetto di pace, non solo ogni possibile razionale economia e massimo rendimento delle spese, ma anche ogni possibile semplificazione amministrativa e contabile, e relativo decentramento dei vari servizi, meglio precisando le singole responsabilità, nonchè un funzionamento per quanto possibile prossimo al tipo industriale degli stabilimenti privati di lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della marina ha facoltà di apportare modificazioni ai servizi della Regia marina, le quali abbiamo per fine di conseguire la maggiore semplificazione possibile dei servizi stessi, nonchè ogni possibile razionale economia e massimo rendimento delle spese.

Pertanto egli può:

1. Modificare la costituzione e le attribuzioni dei Corpi superiori consultivi istituiti presso il Ministero della marina, e conseguen-

temente delle Commissioni di avanzamento, che si costituiscono in seno di essi;

2. Sopprimere presso l'Amministrazione centrale della Regia marina gli uffici che egli ritenesse non più necessari, modificando anche, ove occorra, la costituzione e le attribuzioni di quelli che rimangono;

3. Modificare l'ordinamento dei servizi a terra della Regia marina, sopprimendo anche i comandi ed uffici che risultino non più indispensabili, ed istituendone altri, se necessario, purchè la spesa occorrente per questi ultimi sia inferiore a quella cui davano luogo gli uffici soppressi.

4. Attuare ogni possibile semplificazione nell'ordinamento e funzionamento dei Regi arsenali e stabilimenti di lavoro in genere, e provvedere alla utilizzazione industriale di quelli per i quali egli la ritenga opportuna e conveniente.

5. Conferire la carica di direttore generale presso il Ministero della marina ad ufficiali del grado di capitano di vascello e corrispondenti, anzichè ad ufficiali ammiragli e corrispondenti, quando giudichi ciò utile nell'interesse del servizio;

6. Conferire la carica di capo degli ispettorati esistenti presso il Ministero della marina ad ufficiali aventi grado di contrammiraglio e corrispondenti: in questo caso gli ufficiali aventi grado di vice ammiraglio e corrispondenti saranno messi a disposizione del Ministero per ispezioni, studi od altri servizi inerenti al proprio grado e Corpo.

I provvedimenti di cui al presente decreto saranno disposti con decreti Reali, tenendo presenti gli studi e le proposte che al riguardo fossero stati eventualmente fatti dai Corpi superiori consultivi o da Commissioni speciali.

Le disposizioni dovranno, se del caso, essere coordinate con quelle esistenti, che rimarrebbero in vigore.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore con la data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Ita-

lia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

SECCHI.

SCHANZER.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno domandando di parlare la dichiaro chiusa; l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione degli onorevoli senatori Lucca, Di Prampero ed altri; a norma dell'art. 104 del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Per lo svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, commercio e lavoro ha dichiarato d'esser pronto a rispondere sabato alla interpellanza del senatore Lucca circa il servizio degli approvvigionamenti, e alla interpellanza dei senatori Bergamasco ed altri circa le disposizioni del decreto ministeriale relativo ai provvedimenti contro la disoccupazione.

Domando al senatore Lucca prima di tutto se mantiene la sua interpellanza; e poi se, mantenendola, è pronto a discuterla sabato.

LUCCA. Ritiro l'interpellanza e mi riservo di presentarne un'altra.

PRESIDENTE. L'on. Bergamasco mantiene la sua interpellanza?

BERGAMASCO. Mantengo l'interpellanza e accetto di svolgerla nella seduta di sabato.

PRESIDENTE. Sta bene.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Al ministro dell'industria, commercio e lavoro è stata rivolta un'interpellanza dal senatore Presbitero.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

PRESBITERO. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — Per sapere:

« 1° Se sarà pubblicato un capitolato per la cessione dei cinque piroscafi alla Cooperativa Garibaldi;

« 2° Quali sono le condizioni di fatto e di diritto in cui lo Stato possedeva le dette navi;

« 3° Perchè non furono osservate le disposizioni dell'articolo 17 della contabilità dello Stato, e dell'articolo 228 del Codice della marina mercantile ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria, commercio e lavoro.

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio, lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari.* Dichiaro di accettare l'interpellanza rivoltami dall'onorevole Presbitero e di essere pronto a rispondervi sabato prossimo.

PRESBITERO. Accetto e ringrazio.

PRESIDENTE. Sarà posta all'ordine del giorno di sabato.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Presentai un'interpellanza a proposito dei Regi decreti relativi ai provvedimenti tributari. È molto tempo che ho presentato questa mia interpellanza, e finora non ho potuto avere la fortuna di sapere quando si potrà svolgere. Quest'interpellanza interessa in sommo grado quelle provincie che hanno un trattamento diverso da quello che si è fatto a tutte le altre provincie del Regno. Credo che questo sia un argomento di grande importanza, perchè, se sempre ci fu il bisogno di cementare le relazioni intime fra le diverse regioni d'Italia; in questo momento poi è di una necessità suprema.

Io voglio sperare che il ministro delle finanze vorrà assegnarmi nel più breve tempo possibile il giorno nel quale potrò avere la fortuna di esporre le mie idee in proposito.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, prego qualcuno dei ministri suoi colleghi di farsi interprete presso di lui del giusto desiderio manifestato dal senatore Beneventano.

FERRARIS DANTE, *ministro per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi.* Non mancherò di farlo.

Presentazione di disegni di legge.

FERRARIS DANTE, *ministro per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE, *ministro per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi.* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali.

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1918, n. 1185 concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545 concernente provvedimenti per la Camera agrumaria.

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 500 recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia.

Conversione in legge del decreto-legge n. 1514, del 15 agosto 1919 che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parti di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali.

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1919, n. 2098, che proroga le elezioni per tutti i collegi dei probiviri.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali.

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali.

Conversione in legge del Regio decreto

4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie.

Modificazione della competenza per valore attribuita ai collegi di probiviri dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria sulla presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. È giunta all'ufficio di Presidenza la seguente interrogazione:

Al Ministro della guerra. « Intorno alla necessità di pronti ed efficaci provvedimenti affinché l'ufficio delle assicurazioni militari sia posto in grado di compiere nel più breve termine la distribuzione delle polizze concesse ai combattenti come attestazione doverosa della nazione.

« Alberto Dallolio, Bergamasco ».

Prego il ministro dell'industria di darne notizia al suo collega della guerra.

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro.* Non mancherò di farlo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta di oggi è esaurito. Domani alle ore 16, come ho già avvertito, si convocheranno gli Uffici. Sabato alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanza dei senatori Bergamasco, Campello, Mazziotti, di Brazzà, De Novellis, Cassis, Filomusi, Guelfi, Francica Nava, Boncompagni, Cencelli, Faina, Malaspina, Castiglioni, Rossi Giovanni, Torrigiani Luigi, Vigoni e Salvago Raggi ai ministri dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura per sapere:

1° se ritengano legali alcune disposizioni del decreto ministeriale 29 dicembre 1919, relativo all'assicurazione contro la disoccupazione e segnatamente gli articoli 1 e 4;

2° quali siano gli intendimenti del Governo relativi al regolamento, che dovrà provvedere alla applicazione della legge per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia in ordine alle stesse disposizioni, di cui al n. 1, con speciale riguardo all'agricoltura.

III. Interpellanza del senatore Presbitero al ministro dell'industria, commercio e lavoro per sapere:

1° se sarà pubblicato il capitolato per la cessione dei cinque piroscafi alla « Cooperativa Garibaldi »;

2° quali sono le condizioni di fatto e di diritto in cui lo stato possedeva le dette navi;

3° perchè non furono osservate le disposizioni dell'articolo 17 della contabilità dello Stato e dell'articolo 228 del Codice della Marina mercantile.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1908, numero 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 52);

Conversione in legge del Regio decreto legge 28 dicembre 1919, numero 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso (N. 60).

V. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 46-A e 47-A);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 65);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della Marina un consiglio ed una giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 69);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi istituti nautici (N. 70);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabottaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di seconda classe (N. 71);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 66);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2327, concernente l'assetto dei servizi della Regia marina (N. 62).

La seduta è sciolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazione.

LUCCA, DI PRAMPERO, COLONNA FABRIZIO, MELODIA, AMERO D'ASTE, BODIO, CAGNETTA, CAMPELLO, CARAFA, CARISSIMO, CENCELLI, CORSI, DE CUPIS, DI BRAZZÀ, DI TERRANOVA, FANO, FILI ASTOLFONE, FRANCICA NAVA, FRASCARA, GIARDINO, GUALA, GUALTERIO, GUIDI, LEVI ULDERICO, MALASPINA, MAYOR DES PLANCHES, MAZZA, MAZZIOTTI, PATERNÒ, POTESTÀ, POLACCO, RASPONI, SALVAGO RAGGI, SANTUCCI, TASSONI, THAON DI REVEL, BIANCHI RICCARDO, BONCOMPAGNI. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere ufficialmente, se sia vero che treni ferroviari, trasportanti reparti di truppa, di Reali carabi-

nieri, di Guardia Regia, destinati a servizi urgenti per la tutela dell'ordine pubblico, siano stati arrestati nella loro corsa onde impedirne l'arrivo a destinazione.

« Nel caso di risposta affermativa, desiderano altresì sapere in che consista la tutela dell'ordine pubblico quando simile fatto, verificatosi una prima volta, si è potuto ripetere ».

RISPOSTA. — I fatti ai quali accennarono Ella e numerosi altri suoi onorevoli colleghi nella interrogazione riguardante l'arresto di treni ferroviari trasportanti truppe, carabinieri e regie guardie, inviati in servizio di ordine pubblico, si sono purtroppo verificati.

Il Governo, però, non appena ne ha avuto notizia ufficiale, non ha mancato di fare quanto era in suo potere, dando istruzioni perchè gli autori dei fatti criminosi fossero subito deferiti all'autorità giudiziaria e perchè il relativo giudizio avvenisse per « direttissima ».

Posso ora soggiungere che il giudizio per tali fatti è fissato per domani.

Con distinta considerazione,

Il Presidente del Consiglio
NITTI.

Licenziato per la stampa il 14 maggio 1920 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.